

COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 225 del 31/12/2025

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Modifica sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del PIAO 2025/2027.

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 12,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE		X
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE	X	
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	5	1

Presiede la seduta Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l’allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Modifica sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del PIAO 2025/2027.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutti i suoi elementi costitutivi, quali premesse, narrativa, motivazione e dispositivo, e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l’urgenza dell’immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Modifica sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del PIAO 2025/2027.

Proponente : Il Sindaco

Premesso.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e dell'art. 91, 1^o comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018.

Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 è stato elaborato tenuto conto del quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali che:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa.

Il valore finanziario di spesa potenziale massima che deve essere contenuto nel PTFP per gli enti locali deve essere identificato nella spesa media del triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 come affermato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con deliberazione n. 111/2018.

Il Decreto Crescita (D. L. 30 aprile 2019 n. 34) con l'art.33, comma 2, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni

prevedendo il superamento del turn-over ed introducendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Con la modifica apportata il legislatore ha introdotto, quale presupposto per l'effettuazione di assunzioni, la presenza di un equilibrato rapporto fra spesa complessiva di personale e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (in termini di accertamenti, al netto dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità), sostituendo il previgente sistema dei contingenti assunzionali parametrati ai risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nell'esercizio precedente (o negli esercizi precedenti).

Si tratta di disciplina marcatamente differente rispetto alla precedente, che risultava sostanzialmente riferita a dati storici (in particolare, ai risparmi di spesa generatisi dalle cessazioni di personale) senza alcuna specifica verifica del grado di rigidità che la spesa per il personale "di ruolo" ha sul bilancio complessivo dell'ente, né della sua sostenibilità in prospettiva, almeno nel medio periodo.

La nuova disciplina, invece, legittima le assunzioni a tempo indeterminato (in coerenza, naturalmente, con i piani dei fabbisogni del personale) nel momento in cui, quale presupposto (dato storico-statico), emerge (cfr. art. 2 DM 17 marzo 2020) un rapporto congruo fra spese complessive di personale dell'ultimo rendiconto e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (valore che esprime, appunto, il grado di rigidità del bilancio dovuto alle spese di personale), a cui affianca, quale ulteriore requisito, il rispetto pluriennale dell'equilibrio complessivo di bilancio (indice dinamico), per il quale la norma richiede, in quanto frutto di stime (o, comunque, a differenza del presupposto di base, di dati non ancora consuntivati) una specifica asseverazione da parte dell'organo di revisione (riferita, appunto, alla complessiva sostenibilità finanziaria, in prospettiva almeno triennale, delle assunzioni programmate da parte del bilancio dell'ente (Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria – Del. n. 91/2020/PAR).

L'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, ha previsto un Decreto attuativo per l'individuazione dei criteri di sostenibilità finanziaria e della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020.

Il Decreto attuativo ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia; ad esso ha fatto seguito l'emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla richiamata Circolare, a decorrere dal 20 aprile 2020 i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione.

In questo Ente il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, elaborato secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. del 17/03/2020 e, quindi, determinato facendo riferimento alla spesa del personale anno 2024 e alle entrate correnti degli anni 2022, 2023 e 2024 (dati ultimo consuntivo), è pari al 23,42 % desunto dalla seguente tabella di calcolo :

	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Totale
Titolo 1	11.884.976,34	11.560.014,58	12.441.148,73	35.886.139,65
Titolo 2	6.495.785,23	7.852.104,73	6.475.112,39	20.823.002,35
Titolo 3	638.492,42	648.412,41	654.461,57	1.941.366,40
Totale entrate correnti rendiconto	19.019.253,99	20.060.531,72	19.570.722,69	58.650.508,40
Media Triennio				19.550.169,47
FCDE (valore assestato 2024 relativo ai primi tre titoli)				2.048.239,32
A- Media entrate al netto FCDE (art. 2 lett.b DPCM 17/03/2020)				17.501.930,15
B - Spesa di personale DM 17 Marzo (art. 2 lettera A)				4.099.434,66
- macro 101 (U.1.00.00.000)				4.134.628,78 4.134.628,78
- macro 103 (U.1.03.02.12.001) (U.1.03.02.12.002) (U.1.03.02.12.003)				0,00 0,00 0,00 0,00
- macro 109 - comandi				0,00
Arretri competenza delle annualità precedenti (-)				35.194,12
Percentuale art. 4 DM 17/03/20: (B/A)				23,42

In relazione alla popolazione residente, il Comune di Ribera inserito nella fascia demografica f) – (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti) si colloca al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 17/3/2020 (27 %).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 17/3/2020 “ *A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni dipersonale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*”.

Il valore finanziario di spesa potenziale massima contenuto nel PTFP è identificato nella spesa media del triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 riportata nel seguente prospetto.

**RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E
INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA**

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

	Media 2011/2013	RENDICONTO 2024
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 6.648.008,05	€ 4.133.472,63
Spese macroaggregato 103	€ 17.666,67	€ 11.479,13
Irap macroaggregato 102	€ 396.383,60	€ 259.324,51
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: buoni pasto	€ 34.000,00	
Altre spese: da specificare		
Altre spese: da specificare		
Totale spese di personale (A)	€ 7.096.058,32	€ 4.404.276,27
(-) Componenti escluse (B)	€ 409.344,31	€ 668.226,95
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet. Artt. 4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	€ 6.686.714,01	€ 3.736.049,32
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/2006)		

Tanto premesso e considerato:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15/04/2025 è stato approvato il PIAO 2025/2027;

Che nella sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del PIAO 2025/2027 nel triennio 2025/2027 è stato previsto il seguente fabbisogno :

La maggior parte delle assunzioni programmate nell'anno 2025 e quelle programmate nel 2026 afferiscono a spese etero finanziarie. La disposizione di cui all'art.57 3-septies del DL 14.08.2020 convertito in L.126/2020 prevede che le spese di personale riferite a nuove assunzioni effettuate in data successiva alla conversione del D.L. n. 104/2020, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, a decorrere dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino a permanenza del finanziamento. La previsione dell'assunzione nell'anno 2025 di n. 1 Funzionario amministrativo/Avvocato e lo scavalco d'eccedenza di N. 1 Funzionario amministrativo/Tributi che è stata oggetto di parere dell'Organo di revisione espresso sul DUP contenente la previsione approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 1/4/2025 sono contenute nei limiti del valore soglia di cui all' art. 4 del D.M. 17/3/2020 pur non trattandosi di spese per assunzione di personale a tempo indeterminato.

ANNO 2025

AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 3 Istruttore amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 1 Istruttore tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 10 Operatore esperto amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 3 Operatore esperto Tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 4 Operatore esperto di Polizia Municipale	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Assistente Sociale	Spesa etero finanziata con risorse di cui all' art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio per il 2021 e dalla Legge n. 234/2021 (Fondo di solidarietà) – Mobilità volontaria - Assunzione a tempo indeterminato full time
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 2 Funzionari amministrativi Contratto finanziato per 3 anni	Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario contabile Contratto finanziato per 3 anni	Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario Psicologo Contratto finanziato per 3 anni	Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Funzionario Pedagogista Contratto finanziato per 3 anni	Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)
AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.	n. 1 Assistente sociale	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 18 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 3 Istruttore amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 1 Istruttore tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time

		(da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 10 Operatore esperto amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 3 Operatore esperto Tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 4 Operatore esperto di Polizia Municipale	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario amministrativo/Avvocato	Spesa a carico del bilancio comunale – (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – part time 18 ore) *
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario amministrativo/Tributi	Spesa a carico del bilancio comunale – part time (12 ore) a scavalco d'eccedenza *

*** La previsione dell'assunzione nell'anno 2025 di n. 1 Funzionario amministrativo/Avvocato e lo scavalco d'eccedenza di N. 1 Funzionario amministrativo/Tributi è stata oggetto di parere dell'Organo di revisione espresso sul DUP contenente la previsione approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 1/4/2025.**

Anno 2026

AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 2 Assistenti Sociali	Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – 36 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Assistente Sociale	Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – 24 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Psicologo	Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 2, D.Lgs 267/2000 – 36 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Funzionario amministrativo/Rendicontatore	Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 2, D.Lgs 267/2000 – 12 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco

Anno 2027

Nessuna Assunzione

Dato atto che il piano del fabbisogno di personale del Comune di Ribera deve essere necessariamente compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, deve trovare copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio di previsione 2025/2027 e rispettare il valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17/4/2020;

Che è intendimento dell'amministrazione sopperire a talune deficienze di organico e procedere alla valorizzazione di alcune professionalità interne;

Dato atto che il Ccnl del Comparto delle Funzione Locali, stipulato in data 16 novembre 2022, con l'articolo 13, commi 6, 7 e 8, nonché con il successivo articolo 15, ha integrato la disciplina di fonte legale, consentendo l'applicazione dell'istituto, in via straordinaria e temporanea, a decorrere dalla data di riclassificazione del personale (1° aprile 2023) ed entro il termine ultimo del 31/12/2025;

Atteso che con l'orientamento ID 35345 l'Aran sostiene che ai fini del rispetto del termine indicato all'art. 13 comma 6 del CCNL 16.11.2022 sia sufficiente aver indetto la procedura, con pubblicazione del relativo avviso, entro tale termine - ossia entro il 31.12.2025.

Considerato che la fattispecie introdotta dal contratto collettivo si aggiunge e si affianca, nell'arco temporale di cui sopra, all'ordinaria facoltà, concessa agli enti ai sensi del richiamato art. 52, comma 1-bis, del Tupi, di utilizzare lo strumento della progressione di carriera del personale dipendente quale modalità di copertura di posizioni previste nella programmazione dei fabbisogni di personale, secondo le esigenze e le volontà di ciascuna amministrazione;

Atteso che lo strumento potrebbe rivelarsi utile nel miglior perseguimento delle strategie dell'amministrazione nonché per la valorizzazione di eventuali professionalità interne, secondo lo spirito della fonte legale istitutiva;

Considerato, salvo quanto previsto dalla disciplina contrattuale collettiva, e in particolare dagli articoli 13 e 15 del Ccnl 16/11/2022, che le progressioni di carriera configurano una procedura di accesso all'impiego pubblico e sono pertanto regolate, in quanto applicabili, dai principi e dalle norme vigenti in materia;

Dato atto che l'effettuazione delle progressioni mediante accesso alla categoria superiore, in particolare, comporta la cessazione per dimissioni dalla posizione lavorativa precedentemente rivestita dal lavoratore e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, nell'area superioree chefatto salvo quanto consentito dall'articolo 25, comma 2, del Ccnl 16/11/2022 e riportato al successivo art. 26, la fattispecie è assoggettata, conseguentemente, alle previsioni normative e contrattuali in tema di cessazione e costituzione del rapporto di lavoro ad eccezione del periodo di preavviso e del periodo di prova;

Preso atto che per effetto del comma 8 dell'articolo 13 il costo delle progressioni verticali straordinarie può essere sostenuto alla luce dell'articolo 1, comma 612, della legge 234/2021 a valere su di un *budget* specifico da quantificarsi nella misura dello 0,55% del monte salari dell'anno 2018 e che tale opportunità si aggiunge alla possibilità di finanziarne il costo utilizzando le proprie ordinarie capacità assunzionali;

Considerato che il differenziale tra l'Area di appartenenza e quella di destinazione calcolato con riferimento a personale a tempo indeterminato e pieno (36 ore) ivi inclusa la 13[^] mensilità è il seguente:

Area di inquadramento	Differenziale
Area degli operatori	896,72
Area degli operatori esperti	
Area degli operatori esperti	2.632,77
Area degli istruttori	
Area degli istruttori Area Funzionari E.Q.	2.044,30

Atteso che con riferimento alle progressioni verticali già definite è stato disposto che il differenziale è opportunamente calcolato con riferimento a personale a tempo indeterminato e pieno (36 ore) e che qualora dalla selezione risulti vincitore personale con contratto di lavoro part-time per il quale sarà confermata nell'area superiore di inquadramento la medesima tipologia contrattuale part-time cui il

dipendente è ascritto al momento della partecipazione alla selezione e la medesima estensione temporale si provvederà ad utilizzare il residuo budget nella misura dello 0,55% del monte salari dell'anno 2018 per ulteriori progressioni verticali straordinarie a seguito di modifica ulteriore della presente sezione del PIAO ;

Preso atto, altresì, che sulle sole progressioni verticali finanziate con lo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 residua un importo di € 828,50 per il quale non si deve garantire il 50% almeno di accesso dall'esterno (ARAN, CFC81 e CFL209);

Atteso che le progressioni verticali sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse di bilancio in relazione alle capacità assunzionali dell'Ente a condizione in tal caso di garantire il 50% almeno di accesso dall'esterno;

Dato atto che in Questo Ente, nel corso del 2024, sono state attuate progressioni verticali straordinarie ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, utilizzando il budget dello 0,55% del monte salari dell'anno 2018 previsto dall'art. 1, comma 612, della L. 234/2021;

Considerato che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 19/12/2023 avente ad oggetto: "Modifica sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del PIAO 2023/2025, tra l'altro, per effetto della programmazione dell'assunzione di n. 3 assistenti sociali sono state attivate ulteriori n. 3 progressioni verticali rispetto alle progressioni finanziate con lo 0,55% del monte salari dell'anno 2018;

Considerato, altresì, che:

- sono stati assunti n. 2 Assistenti sociali ed è *in itinere* la procedura per l'assunzione di n. 1 assistente sociale con procedura di mobilità aperta;
- uno dei dipendenti interessati ha conseguito la progressione verticale ma è cessato dal servizio per pensionamento dal mese di luglio 2025.
- il limite dello 0,55% non è riferito ai singoli dipendenti, ma rappresenta un plafond complessivo di spesa che l'ente può utilizzare per finanziare progressioni straordinarie nel triennio 2023–2025.
- si ritiene possibile il riutilizzo della quota di spesa liberata dalla cessazione del dipendente, ai fini di una nuova progressione verticale straordinaria, entro il termine del 31/12/2025 e nel rispetto del tetto complessivo dello 0,55% del monte salari 2018.

Preso atto che il residuo del budget nella misura dello 0,55% del monte salari dell'anno 2018 ammontante ad € 828,50, al netto del budget già consumato pari ad € 20.224,26 con le procedure già definite, unitamente alle risorse disponibili con il pensionamento sopracitato, è insufficiente a garantire l'attivazione di n. 1 progressione verticale straordinaria, tuttavia il riutilizzo della quota relativa alla cessazione del dipendente sopracitata consente di attivare n. 1 progressione verticale straordinaria di seguito indicata:

Progressioni verticali straordinarie	Differenziale	Profilo professionale	Numero di Progressioni	Incidenza costo
Dall'Area degli operatori all'Area degli operatori esperti	896,72	n. 1 Operatore esperto di Polizia municipale	1	896,72

Che a fronte dell'assunzione esterna di 1 funzionario contabile è possibile attivare una ulteriore progressione verticale di seguito indicata :

Area degli operatori esperti	n. 1 Operatore esperto di Polizia municipale	896,72
------------------------------	--	--------

Ritenuto che nel caso di progressioni verticali, pur comportando l'accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, risolvendosi in una ipotesi di novazione oggettiva del rapporto di lavoro (cfr. Corte di cassazione SS.UU. civ. 20 ottobre 2017; cfr. anche, conforme: SS.UU. civ. 20 dicembre 2016, n. 26270), l'incidenza della spesa ai fini del D.M. 17 aprile 2000 non può che tener conto dell'importo differenziale fra la categoria di provenienza (il cui costo è già calcolato ai fini della determinazione del valore soglia) e quella di destinazione (il cui costo in termini differenziali va, invece, calcolato anche dinamicamente ai fini della determinazione e rispetto del valore soglia);

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Preso atto della ricognizione annuale del personale in servizio, effettuata dal Segretario Comunale in collaborazione con i Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012);

Accertato che, per quanto sopra, non emergono situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione vigente come rideterminata in relazione alle esigenze funzionali od alla situazione finanziaria, registrando al contrario vacanze di organico in servizio rispetto alla dotazione vigente in parte pregresse e mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

Preso atto delle note prot. DPCOE-0020557-P-20/10/2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud e prot_15865 del 28.11.2025 del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Dato atto che in data 19/12/2025 al prot. n. 25668 è stato acquisito il parere favorevole dei revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 17/4/2020 sul mantenimento degli equilibri pluriennali di bilancio, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica, posto che la proposta non prevede assunzione di impegno di spesa o diminuzione di entrata e non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Ritenuta la propria competenza per l'adozione del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16/11/2022;

P.Q.S.

PROPONE

Di approvare la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027 di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto:

- che con il presente atto viene modificata la sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di

Personale" del PIAO 2025/2027 e che tale provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale di detto PIAO;

- che la programmazione del fabbisogno del personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio di previsione 2025/2027;

- che la previsione di incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025 e per alcuni dipendenti inquadrati in mansioni superiori rispetto a quelle di ingresso in parte con oneri a carico del bilancio nell'anno 2025 è già stata attuata;

- che le assunzioni programmate con il presente atto sono rispettose del limite di cui all'art. 1, commi 557 e ss, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di spese di personale;

- che si provvederà a modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, intesa quale strumento flessibile di programmazione economico finanziaria, anche qualora venga a mutare il valore soglia per effetto di un diverso rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M. 17 aprile 2020, desunto dall'ultimo rendiconto approvato;

Di dare atto che, a seguito della presente modifica del Piano dei fabbisogni di personale 2025/2027 viene mantenuto l'equilibrio pluriennale di bilancio;

Di riservarsi, altresì, di modificare e integrare in qualsiasi momento il presente piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con il presente atto, qualora si verificassero esigenze determinate da mutazioni e/o evoluzioni del quadro di riferimento normativo, del quadro normativo/funzionale all'interno dell'Ente e/o di indicazione e/o direttive provenienti dagli organi regionali e/o nazionali competenti.

Di dare atto che si provvederà a modificare la vigente dotazione organica in aumento in relazione ai posti programmati a mezzo di progressione verticali straordinarie coperti sopprimendo i posti già ricoperti dai vincitori che per l'effetto del passaggio alla categoria superiore risulteranno vacanti e a modificare l'attuale organigramma al fine di collocare le nuove figure nei diversi Settori dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali con provvedimento della Giunta comunale;

Di comunicare, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del d.lgs. 165/2001, secondo le modalità definite dall'articolo 60 dello stesso d. lgs., le informazioni del PTFP al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Polizzi.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione "Amministrazione trasparente" nelle Sezioni in cui è stato pubblicato il PIAO del sito internet del Comune.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.


Il Responsabile del Procedimento
Dott. Valentina Polizzi



Il Proponente

Il Sindaco

Avv. Matteo Ruvolo



Allegato "A"**PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE****ANNO 2025**

AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.	n. 1 Assistente sociale	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 18 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 3 Istruttore amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025 e oneri a carico del bilancio per il personale originariamente inquadrato in mansioni inferiori
AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 1 Istruttore tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 10 Operatore esperto amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 3 Operatore esperto Tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 4 Operatore esperto di Polizia Municipale	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
Area degli operatori esperti	N. 1 Operatore esperto di Polizia municipale	<i>Progressioni di carriera straordinarie di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8 del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali del 16/11/2022 riservate a personale inquadrato nell'area degli Operatori con profilo di Operatore amministrativo e Operatore di Polizia Municipale</i>
Area degli operatori esperti	N. 1 Operatore esperto di Polizia municipale	<i>Progressioni di carriera straordinarie di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8 del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali del 16/11/2022 riservate a personale inquadrato nell'area degli Operatori con profilo di Operatore amministrativo e Operatore di Polizia Municipale</i>
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	N. 1 Assistente Sociale	Spesa etero finanziata con risorse di cui all' art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio per il 2021 e dalla Legge n. 234/2021 (Fondo di solidarietà) – Mobilità volontaria - Assunzione a tempo indeterminato full time
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	N. 1 Funzionario amministrativo/Avvocato	Spesa a carico del bilancio comunale – (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – part time 18 ore)
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	N. 1 Funzionario o Istruttore amministrativo (per il Servizio tributi) a 12 ore	Spesa a carico del bilancio comunale – part time (12 ore) a scavalco d'eccedenza
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1 funzionario contabile	Assunzione a tempo indeterminato a 24 ore - Procedura di mobilità volontaria -

Le procedure di reclutamento delle figure previste nel 2025 sono autorizzate anche per l'anno 2026 qualora non risulti possibile attivarle e/o definirle nell'anno 2025.

Anno 2026

AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 2 Assistenti Sociali	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – 36 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i>
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Assistente Sociale	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – 24 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i>
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Psicologo	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 2, D.Lgs 267/2000 – 36 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i>
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Funzionario amministrativo/Rendicontatore	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 2, D.Lgs 267/2000 – 12 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i>
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	2 funzionari specialisti tecnici	<i>Spesa etero finanziata (finanziamento CAPCOE) non incidente sul limite soglia di cui al D.M. 17/3/2020 ai sensi del comma 3-teries, dell'art. 57 del d.l. 104 del 2020</i>
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	N. 2 Funzionari amministrativi	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni(36 ore)</i>
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	N. 1 Funzionario Psicologo	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027– Contratto a tempo determinato per 3 anni(36 ore)</i>
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	N. 1 Funzionario Pedagogista	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027– Contratto a tempo determinato per 3 anni(36 ore)</i>
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	N. 1 Funzionario contabile	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027– Contratto a tempo determinato per 3 anni(36 ore)</i>

Anno 2027

Nessun reclutamento



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : **Modifica sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del PIAO 2025/2027.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 12/12/2025

*IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
(dott. Raffaele Gallo)*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera, 12/12/2025

*IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
(dott. Raffaele Gallo)*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

ATTESTA

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Comune di Ribera a seguito della modifica del Piano dei fabbisogni di personale 2025 – 2027 che prevede una spesa di personale per nuove assunzioni di personale per come sotto descritta:

ANNO 2025

AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.	n. 1 Assistente sociale	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 18 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025	€ 3.748,50
AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 3 Istruttore amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025 e oneri a carico del bilancio per il personale originariamente inquadrato in mansioni inferiori	€ 6.212,34
AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 1 Istruttore tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025	€ 2.070,78
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 10 Operatore esperto amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025	€ 6.136,90
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 3 Operatore esperto Tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025	€ 1.841,07
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 4 Operatore esperto di Polizia Municipale	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025	€ 2.454,76
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	N. 1 Operatore esperto di Polizia municipale	Spesa a carico del bilancio comunale	€ 896,72
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	N. 1 Operatore esperto di Polizia municipale	Spesa a carico del bilancio comunale	€ 896,72
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Assistente Sociale	Spesa etero finanziata con risorse di cui all' art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio per il 2021 e dalla Legge n. 234/2021 (Fondo di solidarietà) – Mobilità	€ 26.737,46

		volontaria - Assunzione a tempo indeterminato full time	
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario amministrativo/ Avvocato	Spesa a carico del bilancio comunale – (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – part time 18 ore) *	€ 13.368,23
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario amministrativo/ Tributi	Spesa a carico del bilancio comunale – part time (12 ore) a scavalco d'eccedenza *	€ 8.912,49
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario contabile	Spesa a carico del bilancio comunale – part time (24 ore) – Procedura di mobilità volontaria	€ 17.824,97

Anno 2026


AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 2 Assistenti Sociali	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – 36 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i>	€ 22.281,22
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Assistente Sociale	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – 24 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i>	€ 8.912,49
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Psicologo	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 2, D.Lgs 267/2000 – 36 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i>	€ 11.140,61
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Funzionario amministrativo/Rendicontatore	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 2, D.Lgs 267/2000 – 12 ore) Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i>	€ 3.713,54
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 2 Funzionari specialisti tecnici	<i>Spesa etero finanziata - (finanziamento CAPCOE)</i>	€ 53.474,92
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 2 Funzionari amministrativi Contratto finanziato per 3 anni	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)</i>	€ 53.474,92 € 160.424,76(3 anni)
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario Psicologo Contratto finanziato per 3 anni	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)</i>	€ 26.737,46 € 80.212,38 (3 anni)
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Funzionario Pedagogista Contratto finanziato per 3 anni	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)</i>	€ 26.737,46 € 80.212,38 (3 anni)

		<i>2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)</i>	
AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Funzionario Contabile Contratto finanziato per 3 anni	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)</i>	€ 26.737,46 € 80.212,38 (3 anni)


IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Roma 12/12/2025

Dott. Raffaele Gallo



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
RIBERA 19 DIC 2025
PROT. N. 2668



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Allegato Verbale n. 26 del 18-19/12/2025)

Parere su proposta di deliberazione di C.C avente come oggetto: “ Modifica sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del PIAO 2025/2027”

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ribera nelle persone dei signori:

Dott. Clelia Mogavero - Presidente

Dott. Francesco Occhipinti- Componente

Rag Francesco Vetrano - Componente

L'Organo di Revisione, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 25/3/2025, per il triennio 2025/2027,

1° PARTE. PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027

Vista la richiesta di parere, pervenuta in data 10/04/2025 con nota n 9082, alla proposta del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;

Richiamati:

- il verbale n. 27 del 11/3/2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n.23 del 1/4/2025;
- il verbale n. 27 del 11/3/2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere al Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 1/4/2025;

Visti:

- il paragrafo 8.2 “Sezione operativa”, Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante “La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;
- l'art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione” del D.L .n. 80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;

- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/06/2022 n. 132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione;
- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";
- il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Richiamati:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede "... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 che prevede “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
 - l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
 - l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;
 - l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l'applicazione del divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente¹;

Preso atto che:

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rammentato che:

- l'art. 3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4/2019, prevedeva "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)" ;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L. n.4/2019 disponeva "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

Visti:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di

- Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020²) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all'art. 4, comma 2 “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;
 - la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo

restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

Preso atto che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all'art. 57, comma 3-septies, stabilisce che “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Richiamate in particolare:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell'entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato “... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”.

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

- Rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o personale in esubero;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, per il triennio 2025-2027, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta del Piano;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, per il triennio 2025-2027, prevedendo una spesa per lavoro flessibile etero finanziata pari a euro 155.968,02 annui nel 2025 (con previsione triennale) e pari ad € 46.047,86 nel 2026 rispetto al limite di legge pari a euro € 1.604.877,00 (spesa sostenuta nel 2009) essendo l'Ente in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che risulta rispettato:

- l'art. 60 del CCNL 2019/2021 ed in particolare quanto previsto dal comma 3 "Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione";

- l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.n.165/2001“E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. ...”;

Rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta riepilogato nella seguente tabella:

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA

	Media 2011/2013	RENDICONTO 2024
Spese macroaggregato 101	€ 6.648.008,05	€ 4.133.472,63
Spese macroaggregato 103	€ 17.666,67	€ 11.479,13
Irap macroaggregato 102	€ 396.383,60	€ 259.324,51
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: buoni pasto	€ 34.000,00	
Altre spese: da specificare		

Altre spese: da specificare		
Totale spese di personale (A)	€ 7.096.058,32	€ 4.404.276,27
(-) Componenti escluse (B)	€ 409.344,31	€ 668.226,95
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet. Artt. 4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	€ 6.686.714,01	€ 3.736.049,32
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/2006)		

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016, convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 1.604.877,00 essendo l'Ente in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Ribera si colloca nella fascia demografica f) – (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti), avendo una popolazione residente di riferimento pari a 17.730 e pertanto il valore soglia di riferimento di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 17/3/2020 è il 27 %;

- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021-2022-2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 23,42 %, al di sotto (o mediana o al di sopra) della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27 %, come riportato nel corpo della proposta di deliberazione

Rilevato che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM 17/03/2020 per gli enti virtuosi ... “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”;

Preso atto che con la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato come da tabella seguente :

ANNO 2025

AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 3 Istruttore amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 1 Istruttore tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 10 Operatore esperto amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 3 Operatore esperto Tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 4 Operatore esperto di Polizia Municipale	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025

AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Assistente Sociale	Spesa etero finanziata con risorse di cui all' art. 1, comma 797, della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio per il 2021 e dalla Legge n. 234/2021 (Fondo di solidarietà) – Mobilità volontaria - Assunzione a tempo indeterminato full time
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 2 Funzionari amministrativi Contratto finanziato per 3 anni	Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario contabile Contratto finanziato per 3 anni	Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario Psicologo Contratto finanziato per 3 anni	Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Funzionario Pedagogista Contratto finanziato per 3 anni	Spesa etero finanziata - Finanziamento PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per il triennio 2025-2027 – Contratto a tempo determinato per 3 anni (36 ore)
AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.	n. 1 Assistente sociale	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 18 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 3 Istruttore amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI ISTRUTTORI	n. 1 Istruttore tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 20 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 10 Operatore esperto amministrativo	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025

AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 3 Operatore esperto Tecnico	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	n. 4 Operatore esperto di Polizia Municipale	Spesa etero finanziata – Incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (da 22 a 23 ore) nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario amministrativo/Avvocato	Spesa a carico del bilancio comunale – (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – part time 18 ore) *
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Funzionario amministrativo/Tributi	Spesa a carico del bilancio comunale – part time (12 ore) a scavalco d'eccedenza *

Anno 2026

AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 2 Assistenti Sociali	<p><i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – 36 ore)</i></p> <p><i>Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i></p>
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	N. 1 Assistente Sociale	<p><i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 – 24 ore)</i></p> <p><i>Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i></p>
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Psicologo	<p><i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 2, D.Lgs 267/2000 – 36 ore)</i></p> <p><i>Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i></p>

AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	n. 1 Funzionario amministrativo/Rendicontatore	<i>Spesa etero finanziata - Finanziamento PAL QSFP 2022 (art. 110, comma 2, D.Lgs 267/2000 – 12 ore)</i> <i>Proroga dal mese di febbraio fino alla scadenza del mandato del Sindaco</i>
--	---	--

La maggior parte delle assunzioni programmate nell'anno 2025 e quelle programmate nel 2026 afferiscono anch'esse a spese etero finanziate come indicato in tabella. La disposizione di cui all'art.57, 3-septies, del DL 14.08.2020 convertito in L.126/2020 prevede che le spese di personale riferite a nuove assunzioni effettuate in data successiva alla conversione del D.L. n. 104/2020, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, a decorrere dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino a permanenza del finanziamento. La previsione dell'assunzione nell'anno 2025 di n. 1 Funzionario amministrativo/Avvocato e lo scavalco d'eccedenza di N. 1 Funzionario amministrativo/Tributi che è stata oggetto di parere dell'Organo di revisione espresso sul DUP contenente la previsione approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 1/4/2025 , sono contenute nei limiti del valore soglia di cui all' art. 4 del D.M. 17/3/2020 pur non trattandosi di spese per assunzione di personale a tempo indeterminato. L'incremento stabile dell'ampiezza percentuale di rapporti di lavoro costituiti a part time (nella misura indicata in tabella) è etero finanziata e disposta nei limiti delle risorse destinate a tal fine dalla L.R. n. 1/2025. La proroga delle figure professionali previste nell'anno 2026 afferisce anch'essa a spesa etero finanziata che non rileva ai fini della determinazione del valore soglia.

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti/Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa in seguito nel presente verbale;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L.n. 34/2019, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 consente di rispettare:

il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;

il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;

ed esprime parere favorevole alla proposta di modifica del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027.

Il 19/12/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
CN = Clelia Mogavero
C = IT

(MOGAVERO Dott. CLELIA – Presidente)



Firmato digitalmente da:
OCCHIPINTLERANCESCO
Firmato FRANCESCO VETRANO (19.12.2025-09:27)
Seriale Certificato: 2061378
Valido dal 09/01/2023 al 09/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

(VETRANO Rag. FRANCESCO – Componente)




FRANCESCO
VETRANO
19.12.2025 11:08:38
GMT+01:00

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 31-12-2025 ore 12.00
Votazione UNANIME....

Immediata esecutività si no

Il Sindaco



(Avv. Matteo Ruvolo)

Il Segretario Generale

(Dott. Leonardo Misuraca)

I Componenti

AUGELLO LEONARDO


CLEMENTE EMANUELE

DI CARO GIOVANNI

MICELI ROSALIA

SGRO' GIUSEPPE MARIA

Firma



Augello
Clemente
Di Caro
Miceli
Sgro'

Assente


La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

Ronel Mal

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31 DIC. 2025

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiara Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 31 DIC. 2025

IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

Comune di Ribera – Deliberazione della G.C. n. 225 del 31 DIC. 2025